

Legge Regionale 02/01/1979, n. 1

“Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 06/01/1979]

Art. 16

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

- riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;
- costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;
- rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonché ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;
- costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;
- costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.